ACCORDO

fra

ENAIP TRENTINO

ASSOFORM TRENTINA per CFP-UPT, CFP G. VERONESI, ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI, CENTROMODA CANOSSA

e

OO.SS. CISL SCUOLA - FLC CGIL – CONF. SAL SNALS

Premesso che

- La legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, prevede, all'articolo 28 comma 4, che *"ferie, riposi ed altri permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*;
- La lettera circolare emanata dal Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2013, prot. n. S166/2013/296997/4.6.2/SE/GM/EMM, specifica che la disposizione sopra richiamata si applica anche nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro per mobilità, di dimissioni, di risoluzione del rapporto di lavoro, di pensionamento per raggiungimento del limite di età e non invece nei casi di decesso o dispensa dal servizio del dipendente, o nei casi in cui indilazionabili esigenze di servizio abbiano impedito la fruizione delle ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente la cessazione dal servizio e soltanto con riferimento a queste ferie e non a quelle eventualmente maturate e non godute in anni precedenti;
- La medesima circolare chiarisce inoltre che *"per espressa disposizione normativa è invece possibile dar corso alla corresponsione di trattamento economico di ferie non fruite nei confronti del personale docente assunto come supplente breve o con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e del personale assistente educatore assunto con contratto a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie (periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica da calendario scolastico/formativo)"*, computando l'orario di servizio su cinque giorni alla settimana
- L'articolo 31, comma 2, del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. dispone che *"Con riferimento alla spesa per il personale dipendente, allo stesso non può essere riconosciuto, ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore al corrispondente personale provinciale"*;
- L'articolo 15, comma 5 del vigente contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie dispone che *"la Provincia riconosce al soggetto contraente le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione ai propri dipendenti di un trattamento economico agganciato a quello previsto per il personale provinciale ivi compreso un trattamento normativo analogo al suddetto personale provinciale, compatibilmente con la natura giuridica del soggetto contraente e le esigenze di flessibilizzazione proprie del sistema della formazione professionale"*;

si conviene quanto segue:

1. In osservanza dell'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento provinciale sulla parità scolastica e formativa, dell'articolo 15, comma 5 del vigente contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie ed in recepimento delle disposizioni applicative emanate dal Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento con circolare di data 28 maggio 2013, prot. n. S166/2013/296997/4.6.2/SE/GM/EMM, le ferie e gli altri permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Istituzioni formative paritarie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
2. Nei confronti del personale docente assunto come supplente breve o con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e del personale assistente educatore assunto con contratto a tempo determinato è possibile dar corso alla corresponsione di trattamento economico di ferie non fruite, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie (periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica da calendario scolastico/formativo), computando l'orario di servizio su cinque giorni alla settimana.

Trento, 12 settembre 2013

ENAIP TRENTINO

ASSOFORM TRENTINA

CISL ~~FPS~~ SCUOLA

FLC CGIL
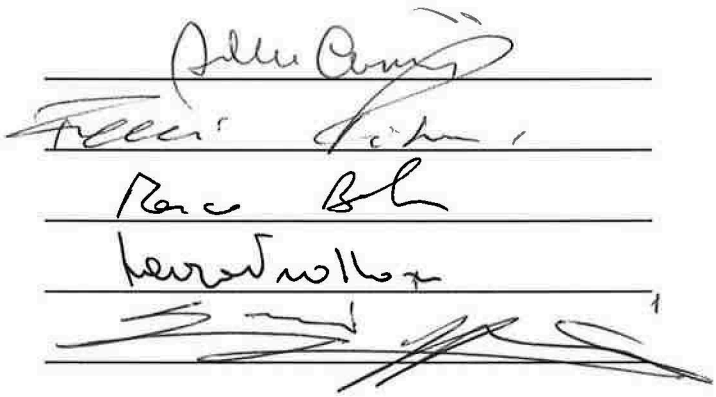
CONF. SAL SNALS